



***Documento recante osservazioni in ordine alle modalità di funzionamento del diritto di iniziativa dei cittadini europei, illustrate nel libro verde della Commissione europea relativo al diritto di iniziativa popolare (COM 2009/622)***

La Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

**nella seduta del 14 gennaio 2010**

**premesse**

- che il trattato di Lisbona all'articolo 8 B prevede il diritto di iniziativa dei cittadini europei stabilendo che i "cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati";
- che la Commissione europea ha emanato il libro verde in materia di diritto di iniziativa dei cittadini europei, il cui scopo è quello di raccogliere le opinioni di tutte le parti interessate sui principali temi riguardanti tale materia, al fine di proporre un regolamento comunitario sull'iniziativa popolare;
- che il libro verde riguarda uno dei principali istituti tesi a rafforzare il tessuto democratico dell'Unione europea introdotti dal trattato di Lisbona e che per questo motivo tale documento contiene argomenti di interesse primario e generale per tutti i cittadini europei, su cui i soggetti istituzionali e le autorità pubbliche degli stati membri devono poter presentare le proprie osservazioni;
- che il Dipartimento per le politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nella nota di trasmissione delle proposte di atti normativi dell'Unione europea, periodicamente inviati alle assemblee regionali, ha suggerito alle stesse di dare il proprio contributo, esprimendo una posizione in ordine ai temi trattati nel libro verde sopra citato;
- che il gruppo di lavoro affari europei, costituito in seno alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, si è riunito in data 14 dicembre 2009 ed ha in tale occasione invitato le assemblee regionali a formulare le proprie osservazioni sui contenuti del libro verde;
- che la prossima seduta del gruppo di lavoro è prevista per il 18 gennaio 2010 e che in tale data lo stesso intende esaminare e confrontare le varie posizioni espresse dalle

assemblee regionali, al fine di addivenire all'eventuale elaborazione di un documento di sintesi da inviare al Parlamento italiano, affinché quest'ultimo possa tenerne in considerazione quando esprimerà alla Commissione europea la posizione dell'Italia su tale materia;

- che nel libro verde è fissato quale termine ultimo di trasmissione dei contributi dei soggetti interessati alla Commissione europea il 31 gennaio 2010;

### **esaminato**

il libro verde della Commissione europea relativo al diritto di iniziativa dei cittadini europei (COM 2009/622)

### **formula**

le seguenti osservazioni in merito ai problemi giuridici, amministrativi e di carattere pratico descritti nel citato libro verde relativamente alle modalità di funzionamento del diritto di iniziativa dei cittadini europei, seguendo l'ordine in cui gli stessi sono presentati nel documento della Commissione europea:

1. Riguardo al quesito in ordine alla definizione del *numero minimo di stati membri da cui i cittadini firmatari devono provenire* si condividono le argomentazioni svolte dalla Commissione europea, secondo la quale l'esigenza che l'iniziativa provenga da un "numero significativo di stati membri" garantisce che l'iniziativa stessa risulti sufficientemente rappresentativa di un interesse dell'Unione. Si ritiene opportuno infatti trovare il giusto equilibrio tra la richiesta di una soglia eccessivamente elevata, la quale causerebbe l'appesantimento della procedura, e la richiesta al contrario di una soglia troppo bassa, che renderebbe il diritto di iniziativa più accessibile, ma certamente poco rappresentativo. Si aderisce pertanto all'ipotesi prospettata dalla Commissione di fissare la soglia ad un terzo del numero complessivo di Stati membri, ipotesi prevista in diverse disposizioni dei trattati ed in particolare per l'avvio della procedura di sussidiarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai trattati.
2. Con riferimento alla fissazione del *numero di firme per stato membro* si approva la proposta della Commissione europea secondo cui la percentuale più equa di popolazione di ciascun Stato membro da cui provenga l'iniziativa popolare dovrebbe essere fissata nello 0,2 per cento, cifra che si ottiene calcolando a quale percentuale corrispondano un milione di cittadini (ossia il numero minimo di cittadini da cui secondo il trattato di Lisbona deve essere sostenuta l'iniziativa popolare), sul totale della popolazione dell'Unione, attualmente pari a circa 500 milioni di cittadini europei.
3. Riguardo all'individuazione dell'*età minima* per sostenere un'iniziativa dei cittadini europei si condivide anche in questo caso la proposta della Commissione di fare riferimento all'età minima per la partecipazione alle elezioni europee in ciascuno stato membro, rispettando le differenze previste eventualmente nei diversi stati.
4. In ordine al problema della *forma e formulazione dell'iniziativa popolare* si richiamano le argomentazioni della Commissione. Si ritiene infatti opportuno e

sufficiente che un'iniziativa enunci chiaramente l'oggetto e le finalità della proposta normativa. La necessità di rispettare una determinata forma eccessivamente gravosa per i cittadini, quale quella di un disegno di legge, appesantirebbe la procedura disincentivando l'esercizio di tale diritto. Tuttavia si valuta certamente opportuno che l'iniziativa sia formulata in modo chiaro con elementi precisi e definiti nel futuro regolamento comunitario, affinché l'obiettivo ed i contenuti risultino intellegibili, agevolando in tal modo l'azione successiva della Commissione europea.

5. Con riferimento alla fissazione dei *requisiti in materia di raccolta, verifica e autenticazione delle firme* si condivide solo in parte la proposta della Commissione. Circa l'opportunità di perseguire un'armonizzazione normativa fra i singoli ordinamenti interni, al fine di garantire parità d'esercizio del diritto di iniziativa popolare, potrebbe risultare difficile perseguire questo obiettivo in tempi rapidi; sarebbe bene valutare se non sia sufficiente, in via immediata, indirizzare gli stati ad una procedura di validazione delle sottoscrizioni - sulla base dei rispettivi ordinamenti - tale da assicurare l'autenticità e l'univocità delle firme. Sempre in relazione alla fase iniziale delle procedura, si ritiene inoltre importante che la Commissione assicuri un ruolo di verifica preliminare dell'iniziativa, per evitare che procedure di raccolta delle firme, di regola piuttosto onerose, siano attivate per fattispecie palesemente incongrue, inammissibili o contrarie al diritto europeo.
6. Riguardo alla possibilità di fissazione di *un termine per la raccolta* delle firme si ritiene, ancorché il Trattato di Lisbona non ne preveda uno espressamente, che sia opportuno individuare un termine ragionevole entro cui debbano essere raccolte le firme e che sia adeguata l'ipotesi del termine di un anno. Sono infatti condivisibili le considerazioni svolte dalla Commissione europea, secondo la quale se la raccolta avvenisse in un termine eccessivamente lungo potrebbe verificarsi un mutamento tale del contesto in cui si è originata l'iniziativa popolare da non trovare più giustificazione la prosecuzione dell'azione stessa.
7. Relativamente alla possibilità di *registrazione delle iniziative proposte* pare certamente necessario introdurre un sistema di registrazione, in quanto solo in tal modo è possibile stabilire in modo certo la data di avvio del periodo entro il quale le firme devono essere raccolte. Si aderisce inoltre alla proposta della Commissione europea di utilizzare per tale registrazione un apposito sito Internet messo a disposizione dalla Commissione europea.
8. In merito all'individuazione dei *requisiti che devono soddisfare gli organizzatori* ed in particolare ai temi della *trasparenza* e del *finanziamento* di tali soggetti, si reputa opportuno che gli organizzatori forniscano informazioni precise riguardo le organizzazioni promotrici e le eventuali modalità di finanziamento, al fine di garantire la trasparenza ed il controllo democratico dell'iniziativa. Si ritiene corretto che non sia riconosciuta alcuna forma di finanziamento agli organizzatori, per tutelare in tal modo il carattere popolare e l'indipendenza dell'iniziativa.
9. Riguardo *all'esame dell'iniziativa* dei cittadini europei *da parte della Commissione* si condivide la proposta della Commissione di fissare un termine entro cui la stessa debba provvedere alla valutazione dell'iniziativa. Quanto al termine, pare adeguato quello di sei mesi suggerito dalla Commissione.

10. Con riferimento all'ipotesi di *iniziative riguardanti il medesimo argomento* si ritiene certamente importante introdurre norme tese ad evitare il moltiplicarsi di iniziative sui medesimi temi, le quali hanno l'effetto di congestionare il sistema, impedendone un funzionamento efficiente ed efficace. In particolare si suggerisce che rispetto ad iniziative valutate non positivamente dagli organi comunitari competenti sia prevista l'introduzione di un divieto di ripresentazione delle medesime iniziative per un congruo periodo (ad esempio tre anni), al fine di evitare la sottoposizione reiterata e ravvicinata alla Commissione di identiche questioni.

### **propone inoltre**

di valutare l'opportunità di limitare l'oggetto del diritto di iniziativa dei cittadini europei a determinate specifiche materie ed altresì di prevedere lo svolgimento dell'audizione dei soggetti promotori dell'iniziativa popolare da parte della Commissione europea, in sede di predisposizione dell'atto giuridico di sua competenza.

### **dà mandato al proprio Presidente**

di trasmettere il presente documento alla Commissione europea entro il 31 gennaio 2010 e di sottoporlo altresì all'esame del gruppo tecnico di lavoro affari europei della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, perché provveda all'eventuale elaborazione di un documento di sintesi da presentare al Parlamento italiano.